INTERDITTIVA ATIMAFIA: TAR Puglia Bari, Sezione Seconda, Ordinanza 11 gennaio 2024, n. 11.

1. -Valutazione complessiva dei fatti formalmente addebitati -Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. -Rinnovazione della valutazione -Necessità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. - Prefettura di Foggia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2024 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori gli avvocati Giacomo Valla e Roberta Valla, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;

Considerato che l'istanza cautelare risulta meritevole di accoglimento;

Considerato, infatti, che la situazione di fatto emergente dagli atti di causa richiede una rinnovata valutazione alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, con particolare riferimento ai plurimi rilievi mossi in ricorso avverso il provvedimento interdittivo impugnato ed alla complessiva materialità dei fatti formalmente addebitati alla società ricorrente;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione II, accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina il riesame del provvedimento impugnato a cura del Prefetto di Foggia o di funzionario dal medesimo delegato, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente ordinanza.

Spese compensate.

Fissa la trattazione della causa all'udienza pubblica del 18.06.2024.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giacinta Serlenga, Presidente FF
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere